SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

8ª COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

MERCOLEDÌ 4 APRILE 1962

(59ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MENGHI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Modificazione alla legge 27 ottobre 1957, n. 1031 » **(1582-B)** (*D'iniziativa del deputato De Vita*) (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE, *f.f. relatore* *Pag.* 573, 574, 575
CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 575
CARELLI 574
DE LEONARDIS 574
MILILLO 574

« Modificazioni della legge 18 marzo 1958, n. 325, sulla disciplina del commercio interno del riso » **(1861)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE 570, 571, 572, 573
CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 573
CARELLI 571
DE LEONARDIS 571
DE LUCA 572
FERRARI . . . . . *Pag.* 572
MILILLO 572
MILITERNI, *relatore* 570, 571

« Divieto di esterificazione degli olii di qualsiasi specie destinati ad uso commestibile » **(1936) (Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE 576, 577
BOLETTIERI, *relatore* 576
CARELLI 577
MILILLO 576

La seduta è aperta alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori: Bolettieri, Carelli, Dardanelli, De Leonardis, Ferrari, Galli, Masciale, Menghi, Merlin, Milillo, Militerni, Pajetta e Sereni.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Bosi è sostituito dal senatore Luca De Luca.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Camangi.

BOLETTIERI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Modificazioni della legge 18 marzo 1958, n. 325, sulla disciplina del commercio interno del riso » (1861) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni della legge 18 marzo 1958, n. 325, sulla disciplina del commercio interno del riso », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

MILITERNI, *relatore*. Come è noto, la legge 18 marzo 1958, n. 325, disciplinava in maniera organica il commercio interno del riso al fine di porre un freno agli abusi che si verificavano in fatto di qualità e di prezzi del prodotto, soprattutto nella fase di vendita al dettaglio, con danno tanto dei produttori che dei consumatori; abusi dovuti proprio alla mancanza di norme precise sulla tipizzazione merceologica e sulla nomenclatura delle categorie e delle varietà.

L'esperienza dei primi due anni di applicazione di detta legge consente di affermare che essa ha pienamente corrisposto agli scopi che si proponeva, con soddisfazione di tutte le categorie interessate al consumo, alla distribuzione e alla produzione del riso, le quali, in una regolamentazione del settore, trovano le migliori garanzie per un normale e corretto esercizio della propria attività. Si è però, in questo periodo, manifestata la necessità di rendere alcune norme più rispondenti alle esigenze del mercato e di adeguare le sanzioni alla natura e alla gravità delle infrazioni.

A tale proposito, la relazione governativa sul disegno di legge in esame specifica:

« In particolare, si rende necessario:

all'articolo 2, lettera *a*), dopo il termine " comune ", aggiungere " o originario " secondo le consuetudini di mercato, che con tali termini indicano e precisano la natura del prodotto;

protrarre dal 15 al 30 novembre la data entro la quale effettuare la pubblicazione del decreto presidenziale contenente le tabelle relative alle caratteristiche ed ai difetti di ciascuna varietà di riso; e ciò al fine di disporre di più completi elementi sulle caratteristiche medie del raccolto dell'annata;

all'articolo 4, lettera *a*), consentire, a differenza di quanto oggi previsto, la vendita per l'alimentazione umana di miscele di riso appartenenti a varietà dei gruppi superfino, fino, semifino e comune, purchè venduti con l'indicazione di " riso comune sottotipo ". L'attuale divieto arreca infatti grave pregiudizio economico specie ai piccoli produttori, i quali, spesso per cause non ad essi imputabili, non sono in grado di fare una netta separazione dei risi appartenenti a diverse varietà;

introdurre il divieto di vendere, con il nome di " riso ", prodotto segnatamente difettoso, riservando a quest'ultimo invece la denominazione di " risetto ";

prevedere norme per disciplinare la detenzione del riso non atto all'alimentazione umana;

adeguare le norme relative al conferimento e alle indicazioni, nonchè quelle relative ai prodotti posti in vendita;

contemplare il divieto di immettere al consumo riso avente una percentuale di rottura superiore al 12 per cento in peso, nonchè la possibilità di porre in vendita riso con una percentuale di grane striate superiore a quella consentita ».

Alle necessità sopra elencate provvede il disegno di legge oggi sottoposto al nostro esame, modificando gli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 14 della legge 18 marzo 1958, n. 325, ed aggiungendo a tale legge gli articoli 14-*bis*, 14-*ter* e 16-*bis*.

Inoltre, in relazione al nuovo divieto di porre in vendita riso con percentuale di rottura superiore al 12 per cento, il disegno di legge stabilisce una tolleranza di 60 giorni per le aziende industriali e di 150 giorni per i commercianti, onde consentire lo smaltimento delle scorte di tale riso.

Data l'indubbia utilita del provvedimento, che è stato approvato dalle Commissioni riunite dell'agricoltura e dell'industria della Camera, ne propongo ai colleghi l'immediato accoglimento.

C A R E L L I . Il disegno di legge non è così semplice come può apparire. Se non ricordo male, in sede di esame della legge n. 325 del 1958, noi ci soffermammo a lungo sulla questione della miscela dei risi, giungendo alla conclusione che la miscela di varie qualità di riso, implicando una differenziazione tra le sue componenti, determina una cottura difettosa del prodotto.

Ora è vero che la pratica di questi due anni suggerisce alcune rettifiche ed alcune variazioni alla legge stessa; ma, poichè il testo del provvedimento ci è stato recapitato solo da qualche giorno, credo di non fare cosa sgradita ai colleghi proponendo il rinvio della discussione del provvedimento stesso, allo scopo di esaminarne più profondamente i punti più delicati e controversi, che non sono pochi.

Consentendo le miscele, infatti, noi potremmo aprire le porte alle frodi; di qui la necessità, anzitutto, di stabilire delle modalità per le miscele stesse. Senza contare, poi, la questione del quantitativo degli elementi rotti e del cosiddetto risetto, che possono dar luogo a parecchie obiezioni.

M I L I T E R N I , *relatore*. Personalmente non ho nulla in contrario ad un rinvio della discussione.

D E L E O N A R D I S . In effetti ci troviamo di fronte ad un provvedimento di cui non conosciamo la portata completa e reale; nè è possibile dire, senza un esame approfondito, quale utile i coltivatori di riso ed i produttori possano ricavare.

Che cosa raggiungiamo, infatti, con esso? Che un certo Ente risi, dopo aver ritirato il riso da tutti i produttori, lo manipola secondo le proprie necessità e lo pone in vendita sotto alcune denominazioni di pura fantasia; risone, risetto, e via dicendo. Ora a me sembra il caso di vedere anzitutto se questo Ente — che ci viene da una legislazione precedente a carattere corporativo, e su cui la stessa Magistratura ha trovato da ridire — rappresenti realmente gli interessi dei produttori, coltivatori, affittuari, i quali potrebbero desiderare di essere consultati in merito; e, inoltre, di appurare quali siano gli indirizzi e l'organizzazione interna dell'Ente medesimo. Già altre volte si è parlato di una riforma degli organismi di questo genere, i quali possono avere una funzione solo in quanto siano a formazione democratica, perchè in caso contrario essi non costituiscono che una forma di oppressione e di imposizione di indirizzi a volte contrari agli interessi dei produttori.

La questione va quindi approfondita; e l'esame del disegno di legge rinviato, anche per un'altra ragione. Alla Camera il provvedimento è stato discusso da due Commissioni congiunte, agricoltura e industria, mentre al Senato la Commissione dell'industria non ha creduto opportuno neanche far pervenire il parere richiestole.

P R E S I D E N T E . Essendo trascorsi due mesi dalla richiesta del parere, è evidente che la 9ª Commissione non ha trovato nulla da obiettare sul provvedimento.

D E L E O N A R D I S . Questa è l'interpretazione di una prassi cui ci siamo spesso inchinati. Ma ciò che io non riesco ad afferrare è il motivo della differenza tra le procedure seguite in merito al disegno di legge dai due rami del Parlamento. Se la 9ª Commissione non vuole assumersi delle responsabilità non vedo perchè dovremmo farlo noi; e in tal caso non sarebbe neanche esclusa la possibilità di una rimessione del provvedimento in Aula.

Dobbiamo pertanto invitare i colleghi della 9ª Commissione ad esprimersi in proposito, poichè il problema in esame investe un prodotto base, la cui regolamentazione non può essere stabilita alla leggera; al contrario, essa richiederebbe, anzi, anche un parere della Commissione igiene e sanità per quanto riguarda la questione delle miscele. Ripeto quindi che sono senz'altro favorevole ad un rinvio della discussione.

P R E S I D E N T E . Pregherò il Presidente della 9ª Commissione di trasmetterci il parere richiesto, anche se il tempo utile per esso è già trascorso.

F E R R A R I . Sono anch'io dell'opinione del collega De Leonardis sulla opportunità che le Commissioni competenti esprimano quanto prima il loro parere, in modo da consentire una formulazione del provvedimento, più adeguata e confacente alle esigenze nazionali ed internazionali. Come componente del Parlamento europeo, segnalo ai colleghi anche un altro aspetto del problema, quello dell'inserimento del prodotto in questione nell'area comunitaria; inserimento per il quale abbiamo compiuto sforzi veramente sovrumani, data l'assoluta mancanza di interesse all'argomento dei molti Paesi, salvo la Francia la quale, peraltro, per la sua limitata produzione di riso, non aveva particolare motivo di insistere. Ora la discussione in merito, grazie anche all'autorita con cui ha saputo imporsi il relatore italiano, è stata fissata dall'Assemblea parlamentare europea per il mese di maggio; e noi dovremmo essere in grado per allora di presentare il nostro prodotto con quella serietà che ci deve distinguere, in modo da poter assicurare agli altri Paesi tutte le garanzie necessarie.

M I L I L L O . A mio avviso si è andati un po' troppo oltre l'effettiva importanza del provvedimento il quale, non bisogna dimenticarlo, alla Camera è passato all'unanimità, il che significa che non ha suscitato un contraddittorio di troppo impegno.

Ora, se il rinvio potrà essere utile per approfondire la questione contemplata dal disegno di legge, e per sollecitare il parere delle Commissioni competenti, rinviamo pure. Facciamo attenzione, però, a non portare le cose troppo in lungo, poichè è noto come uno dei difetti dell'*iter* parlamentare dei progetti di legge sia costituito proprio dall'accumulo dei pareri, i quali molto spesso non arrivano e, quando arrivano, il più delle volte non recano poi un gran contributo. Oltre tutto, quando per un provvedimento si ritiene necessario il parere di tante Commissioni, tanto vale che esso venga addirittura discusso in Aula. L'impegno politico, per noi, deve anzitutto consistere nello snellire la procedura parlamentare; quindi, in questo caso particolarmente, rinvio sì, ma a breve scadenza e con l'impegno di varare il provvedimento al più presto.

Ad ogni modo io ritengo che la cosa più importante sia, più che ottenere i pareri richiesti, quella di conoscere il pensiero del Governo sugli strumenti cui è affidata la realizzazione di quanto stabilito dal disegno di legge. Sappiamo che sull'Ente risi sono in corso da anni grosse polemiche, accentuatesi anche di recente, e che da molte parti è stato chiesto un riordinamento, o addirittura una soppressione, di tale Ente, in quanto esso non sarebbe altro che uno di quegli organismi corporativi i quali, anzichè giovare allo sviluppo dell'agricoltura, rappresentano solo delle bardature, delle sovrastrutture da eliminare se si vuole progredire.

Il rinvio della discussione, pertanto, potrebbe essere utile, oltre che — come ho detto — per studiare meglio la questione, anche per dare all'onorevole Sottosegretario di Stato la possibilità di illustrarci, la prossima volta, il pensiero del Governo sull'Ente risi e sulla strumentazione dell'esecuzione del provvedimento,.

Mi riservo quindi di entrare nel merito del disegno di legge dopo che ci sarannno state fornite le suddette precisazioni.

D E L U C A . Concordo con quanto è stato detto dal collega Milillo.

Dobbiamo infatti preoccuparci di conoscere ciò che pensa il Governo sull'argomento, sia al fine di ottenere il miglior prodotto possibile — specie in vista dell'inserimento di questo nel Mercato comune — sia al fine di andare incontro agli interessi della produzione italiana, piuttosto che a quelli dello Ente in questione.

Mi ha molto sorpreso, tra l'altro, il fatto che nel disegno di legge siano consentiti alcuni tipi di miscele; il che, come ha giusta-

mente osservato il collega Carelli, potrebbe dare adito a conseguenze assai pericolose. È bene quindi che la questione sia tutta riveduta, anche se ciò dovesse implicare un ritardo notevole nell'approvazione del disegno di legge.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Evidentemente non ho alcun motivo per oppormi alla proposta di rinvio. Vorrei solo, a titolo di chiarimento, far rilevare che il provvedimento comporta soltanto delle modificazioni di ordine pratico e tecnico alla legge del 1958; modificazioni che si sono manifestate opportune, ed a volte necessarie, nel periodo di applicazione della legge stessa.

Desidero sottolineare che, secondo quanto risulta dagli atti in mio possesso, alla Camera l'approvazione del provvedimento è stata unanime; non solo, ma si è avuta in merito anche l'unanimità delle categorie interessate, le quali, oltre a pronunciarsi favorevolmente sul provvedimento stesso, ne sollecitano l'approvazione. Ciò lascia evidentemente supporre che non esistano problemi nè difficoltà di alcun genere.

Ciò nonostante, ripeto, sono a disposizione della Commissione, se essa riterrà opportuno rinviare la discussione per approfondire ulteriormente l'argomento, ed assicuro il senatore Milillo che fornirò senz'altro le notizie da lui richiestemi.

Circa il parere della 9ª Commissione, desidero fare notare che, proprio ai fini di quell'azione rapida che si richiede per il lavoro legislativo, tanto il regolamento del Senato quanto quello della Camera hanno escogitato il sistema del termine di scadenza dei pareri; termine, oltre il quale si deve ritenere che la Commissione interpellata non abbia nulla da obiettare.

PRESIDENTE. Poiche nessun altro domanda di parlare, aderendo alla richiesta del senatore Carelli, rinvio, se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato De Vita: « Modificazione alla legge 27 ottobre 1957, n. 1031 » (1582-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE, *f.f. relatore.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato De Vita: « Modificazione alla legge 27 ottobre 1957, n 1031 », già approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

L'articolo 10-*bis* introdotto dalla legge 27 ottobre 1957, n. 1031, è sostituito dal seguente:

« Chiunque prepara, a scopo di commercio, mosti, vini, vini speciali, impiegando in tutto o in parte zuccheri o materie zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva fresca o leggermente appassita, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire 50 mila a lire 100 mila per ogni quintale di prodotto. Nei casi di particolare gravità la pena è aumentata fino al doppio.

I prodotti oggetto della violazione ed i mezzi adoperati per la frode, nonchè il macchinario e tutto il materiale mobile esistente nelle fabbriche e nei magazzini annessi sono confiscati, sempre che siano serviti alla consumazione del reato.

Resta salvo l'impiego dello zucchero (saccarosio) nei limiti esplicitamente consentiti dalle norme vigenti di disciplina della produzione ».

Data l'assenza del relatore senatore Desana, se non si fanno osservazioni, farò io stesso la relazione sul disegno di legge.

Come i colleghi ricordano, il provvedimento venne da noi approvato, con modificazioni al testo pervenutoci dalla Camera,

nella seduta del 12 luglio 1961. Ora esso ci ritorna nuovamente dalla Camera con ulteriori modifiche, la più importante delle quali consiste nella riduzione della pena prevista per i trasgressori da tre anni ad un anno, e della multa da un milione ad una cifra variabile tra le 50 mila e le 100 mila lire per ogni quintale di prodotto.

Ora, non essendo opportuno ritardare ulteriormente l'approvazione di un provvedimento volto a tutelare l'interesse del consumatore, ne propongo l'approvazione nel testo di cui ho dato lettura.

C A R E L L I . Vi e un'altra modifica apportata dalla Camera, che per me riveste una certa importanza; e cioe quella consistente nella soppressione del riferimento all'articolo 50 del vigente regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 (regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361). Tale riferimento era infatti, a mio avviso, necessario, in quanto evitava ogni possibilità di equivoco nell'applicazione della legge.

Oltre a ciò, debbo far presente che sta per essere sottoposto al nostro esame un disegno di legge, d'iniziativa governativa, sulla repressione delle frodi alimentari, dal quale penso verrà assorbito anche il contenuto del provvedimento in esame. Proporrei pertanto di soprassedere per quanto riguarda l'approvazione di quest'ultimo, per evitare l'emanazione di troppe norme sulla stessa materia, il che andrebbe a tutto scapito della chiarezza.

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore*. Come il senatore Carelli sa, quando un disegno di legge ha percorso un *iter* quasi completo, come quello in esame, la sopravvenienza di un altro provvedimento analogo non puo ritardarne l'approvazione. Si potrà semmai, in un secondo tempo, modificare o revocare col secondo le norme contenute nel primo.

M I L I L L O . Io ritengo che le osservazioni del collega Carelli siano in sostanza esatte, potendo effettivamente la materia del disegno di legge De Vita essere assorbita da quello governativo. Ma noi rischieremmo, accettando la sua proposta, di stabilire un pericoloso precedente, perchè si fisserebbe il principio che un disegno di legge giunto alla sua fase conclusiva può essere fermato dal sopravvenire di un provvedimento analogo; con le conseguenze che ognuno può immaginare.

Pregherei pertanto il collega Carelli di non insistere nella sua proposta. Se sarà il caso di apportare modifiche successive al provvedimento oggi in esame, come ha detto l'onorevole Presidente, potremo sempre farlo.

D E L E O N A R D I S . Io sono invece del medesimo avviso del senatore Carelli, anzitutto per quanto riguarda la soppressione, effettuata dall'altro ramo del Parlamento, del riferimento al regolamento di esecuzione del decreto-legge del 1925, soppressione che ritengo non del tutto accettabile in quanto potrebbe, per il futuro, dar adito a serie contestazioni; e, in secondo luogo, per quanto riguarda la sua proposta sul coordinamento tra il disegno di legge di iniziativa del deputato De Vita e quello governativo, al fine di rendere il nostro lavoro piu pratico e più svelto. Del resto quest'ultima questione riveste carattere più formale che sostanziale, tanto è vero che già altre volte siamo ricorsi a soluzioni del genere.

Desidero poi far notare alla Commissione la discordanza esistente in merito alle procedure seguite nell'esame del provvedimento, tra la Camera — dove esso è stato discusso dalla Commissione di giustizia — ed il Senato, dove e stato affidato alla Commissione agricoltura. Evidentemente questa è una delle ragioni del dissenso esistente tra i due rami del Parlamento per quanto concerne l'entità della pena da comminare ai trasgressori, ed anche per questo motivo riterrei utile rinviare la discussione del provvedimento a quando sarà posto in discussione quello sulla repressione delle frodi, al fine di potere una buona volta definire, nel modo più adeguato, la questione delle sanzioni penali.

C A R E L L I . I nostri colleghi della Camera hanno, in sostanza, ritenuto di dovere alleggerire una pena che noi, al contrario, giudicavamo dovesse essere di una certa en-

tità proprio per la gravità delle conseguenze che le frodi potrebbero arrecare in un campo delicato quale è quello alimentare.

Ora, a mio personalissimo avviso, approvare il testo pervenutoci dalla Camera significa ritornare sui nostri indirizzi e venir meno a quelle determinazioni che ci hanno sempre accompagnato quando si trattava di genuinità dei prodotti. D'altra parte mi rendo conto che un ritardo ulteriore nell'approvazione del provvedimento non potrebbe che essere di danno agli scopi che noi tutti ci proponiamo; ragione per cui non insisto nella mia proposta di rinvio, purchè sia effettivamente possibile apportare, in un secondo tempo, alla norma da noi oggi approvata le modifiche che dovessero manifestarsi necessarie.

C A M A N G I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Vorrei tentare di riportare la questione nei suoi limiti, che sono modestissimi, facendo la storia del disegno di legge.

Nella legge 27 ottobre 1957, n. 1031, tuttora vigente, è compresa una norma riguardante il divieto di usare, per la preparazione dei vini, zuccheri o materie zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva fresca o leggermente appassita. A chi contravviene a tale divieto sono comminate le seguenti sanzioni: reclusione da uno a cinque anni; multa di lire 100.000 per ogni quintale di prodotto fabbricato in contravvenzione al divieto stesso.

Ad un certo momento è pero avvenuto che la Cassazione ha interpretato la suddetta norma nel senso che la sanzione è applicabile solo quando l'uso non consentito sia un uso totale; solo quando, cioè, sia stato prodotto del vino usando totalmente le sostanze vietate. Il che, ovviamente, ha portato alla conseguenza che coloro i quali adoperano le sostanze vietate in maniera parziale sfuggono alla sanzione, con danno evidente della genuinità e della bontà del prodotto.

Il compianto onorevole De Vita volle quindi chiarire questo piccolo, e nello stesso tempo importante per le sue conseguenze, aspetto del problema, precisando in un disegno di legge che il divieto in questione è valido anche quando le sostanze incriminate si usino parzialmente.

Successivamente è accaduto che, poichè l'appetito vien mangiando, il Senato ha ritenuto opportuna aggravare le pene, mentre la Camera è stata di diverso avviso; avviso sul quale concorda il Ministero in quanto le sanzioni approvate dal Senato avrebbero portato a due inconvenienti. Anzitutto abolendo, come aveva fatto il Senato, la proporzionalità tra sanzione e quantità di prodotto fabbricato in frode, si sarebbe arrecato un ulteriore danno alla situazione perchè la legge, mentre avrebbe colpito duramente la piccola frode, avrebbe poi consentito a quella di grandi proporzioni di spaziare meglio, con la sua attività, entro i limiti di pena stabiliti; ragione per cui ci è sembrato che il ripristinare la suddetta proporzionalità potesse costituire senz'altro una remora più efficace in vista dei fini che vogliamo conseguire.

In secondo luogo, è notorio che più alte sono le pene e più il magistrato, in genere, è portato a non applicarle, specie quando esse — come quella stabilita nel testo approvato dal Senato — escludono la concessione della condizionale. Anche per questa ragione, quindi, si è preferito rimanere nei limiti stabiliti a suo tempo dalla legge.

Debbo ancora aggiungere, per uno scrupolo di chiarezza, che l'omissione, lamentata dai senatori Carelli e De Leonardis nel testo della Camera, non è una vera e propria omissione, in quanto il richiamo a leggi precedenti non era contenuto nell'articolo 10-*bis* della legge del 1957, e ciò significa che non era necessario; nè mi sembra questa la sede opportuna per apportare aggiunte alla legge originaria.

Concludo richiamando l'attenzione della Commissione sull'urgenza del provvedimento, che già da molto tempo avrebbe dovuto essere stato approvato e che continua invece ad essere rimandato, a tutto vantaggio dei mistificatori.

P R E S I D E N T E , *f. f. relatore.* Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il primo comma del disegno di legge, di cui ho già dato lettura, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge, con la modificazione, testè approvata, apportata dalla Camera dei deputati.

(*È approvata*).

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Divieto di esterificazione degli olii di qualsiasi specie destinati ad uso commestibile » (1936)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Divieto di esterificazione degli olii di qualsiasi specie destinati ad uso commestibile ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

B O L E T T I E R I , *relatore*. Come i colleghi sanno, la legge 13 novembre 1960, numero 1407, sanciva il divieto dell'esterificazione degli olii d'oliva. Il disegno di legge in esame tende ora ad estendere tale divieto anche agli olii di qualsiasi specie, destinati ad uso commestibile; ed io ritengo che su di esso debba svolgersi un esame molto approfondito, anche perchè si rendono necessari alcuni emendamenti.

Anzitutto sarebbe il caso, a mio avviso, di approfittare dell'occasione per includere nel provvedimento anche il divieto di raffinazione dei grassi commestibili con sistemi non ammessi per gli olii; ed in tal senso mi riservo di proporre un emendamento all'articolo 1.

Altro punto essenziale da tener presente è quello riguardante la necessità di porre un freno agli abusi di coloro i quali, producendo contemporaneamente olii commestibili ed olii industriali, hanno la possibilità di continuare ad esterificare i primi quasi impunemente. Sarà, a tale proposito, opportuno formulare un articolo 2-*bis* tendente a vietare che gli stabilimenti i quali producono olii commestibili di qualsiasi specie producano anche olii industriali.

Inoltre, in relazione al divieto di detenere impianti di esterificazione negli stabilimenti di lavorazione di olii commestibili, proporrò, al secondo comma dell'articolo 2, la soppressione delle parole: « a meno che tali impianti non siano resi inservibili o sigillati dai competenti organi di vigilanza dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste o dal Ministero delle finanze ». Ciò perchè è spesso accaduto che in certi stabilimenti, pur con gli impianti sigillati, si continuasse ad esterificare.

Ad ogni modo, io ho voluto, per il momento, soltanto accennare ad alcune proposte di modifica, riservandomi di entrare nel merito in una prossima seduta.

M I L I L L O . Io sono d'accordo con le osservazioni fatte dal relatore, ma desidero aggiungerne un'altra. Stabilendo il divieto di detenere impianti di esterificazione e prevedendo poi la sanzione per le eventuali infrazioni, a mio avviso non si risolve nulla. Vorrei ricordare, in proposito che per un analogo provvedimento noi stabilimmo, se non vado errato, che gli impianti dovessero essere demoliti. Poichè è impossibile una vigilanza continua, qualora vi fosse un industriale, che volesse correre il rischio della ammenda, o perfino della detenzione, noi saremmo disarmati.

Ora, quale è la maniera più efficace per tutelare la salute pubblica? È quella di stabilire che gli impianti destinati all'esterificazione degli olii siano demoliti. Ripeto, il precedente esiste, e se noi rinviamo la discussione del disegno di legge ad altra seduta, come è utile fare anche per formulare gli emendamenti prospettati, si potrà riesaminare il provvedimento cui accennavo ed eventualmente adottare la stessa dizione. Se stabilimmo allora che si demolissero gli impianti, a maggior ragione dovremmo stabilirlo ora.

P R E S I D E N T E . Ricordo al senatore Milillo che il relatore, come ha precisato egli stesso, ha inteso illustrare il disegno di legge nelle sue linee generali, riservandosi di fare una relazione più dettagliata in altra seduta.

C A R E L L I . In una delle riunioni della sottocommissione, l'unica forse, per l'esame del disegno di legge n. 180, di carattere fiscale, il senatore Bolettieri ed io fermammo la nostra attenzione sull'uso di olii commestibili vegetali e convenimmo che si dovesse prendere un provvedimento radicale per eliminare qualsiasi apparecchio di esterificazione. Dicemmo che sarebbe stato opportuno stralciare dal disegno di legge quella parte, ed è ciò che molto utilmente ha fatto il Ministero dell'agricoltura presentando il provvedimento sottoposto ora al nostro esame.

In linea di massima io concordo con il collega Bolettieri. Vorrei osservare, però, a proposito della modifica da lui accennata all'articolo 1, che mi sembra inopportuno l'inserimento della categoria dei grassi nella norma, in quanto ritengo che ciò creerebbe confusione o per lo meno svierebbe lo scopo al quale tende il disegno di legge. I grassi commestibili sono in effetto grassi di rigenerazione. Rigenerare un grasso significa indurirlo, significa mettere idrogene nella formula chimica, trasformarlo cioè in un commestibile, tipo margarina, burro vegetale, insomma.

Ora, il nostro scopo è di eliminare l'esterificazione. Occupiamoci quindi soltanto degli olii commestibili. Per i grassi dovremmo parlare di altro apparecchio: l'idrogenazione è un procedimento chimico, l'esterificazione, invece, la disacidificazione in corrente di vapore è un procedimento fisico, tanto è vero che precedentemente noi abbiamo approvato un disegno di legge che ammetteva l'uso di apparecchi di distillazione degli acidi grassi in corrente di vapore a bassa pressione.

Pertanto, io consiglierei l'amico Bolettieri di soprassedere per il momento alla inclusione da lui prospettata.

Quanto all'articolo 2, sono d'accordo di fermarne la dizione alle parole: « ad uso commestibile ». Occorre demolire, non sigillare, altrimenti vi sarà sempre la possibilità di adulterare gli olii.

A parte queste considerazioni, sono senz'altro d'accordo che in una prossima seduta si entri nel merito del disegno di legge per approvarlo.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 11.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari